

Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

*CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI
PRIMO GRADO EX ART. 283 C.P.C.*

Per **Borghi Carla Maria** (CF: BRGCLM36S69H570A), residente in San Giuliano Terme (PI), via A. Vivaldi Colignola n. 13, ma elettivamente domiciliata presso l'avv. Serena Caputo (CF: CPTSRN75P65G843X), con studio in Pisa, piazza Giuseppe Mazzini n. 1, che la rappresenta e difende, giusta procura pedissequa all'atto di citazione.

L'avv. Serena Caputo indica il proprio indirizzo p.e.c.: serena.caputo@pecordineavvocatipisa.it per le comunicazioni e notificazioni di legge.

Appellante

Contro

Comune di Porto Azzurro

Appellato

Rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Tori

E

Società Cattolica di Assicurazione

Appellata

Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Talini

avverso

la sentenza n. **12/2022**, conclusiva della causa civile iscritta al n. **95/2019** R.G. **Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio**, in composizione monocratica, **dott.ssa Elisabetta Carta**, emessa e pubblicata in data **6.04.2021**, che così pronunciava: “... *1. – Rigetta la domanda attorea. 2. – condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto e del terzo chiamato in causa delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.780,40 per competenze in favore di ciascuna parte, di cui € 810,00 per fase studio, € 574,00 per fase introduttiva, € 1.204,00 per istruttoria ed € 1.384,00 per fase decisionale, applicando la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, oltre spese vive ed accessori di legge*”.

Riepilogo del processo di primo grado.

Con atto di citazione del 30/7/2019 la sig.ra Borghi Carla Maria conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Livorno - Sezione distaccata di Portoferraio, il Comune di Porto Azzurro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea, condannare il Comune di Porto Azzurro, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all’attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in conseguenza dei fatti descritti in premessa, nella misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, anche all’esito della richiedenda CTU medico-legale.

Oltre interessi legali dal giorno del dovuto alla domanda ed interessi nella misura moratoria, ai sensi del novellato art. 1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e onorari.”

Si costituiva in giudizio il Comune di Porto Azzurro, a ministero dell’avv. Annalisa Tori, la quale, in via preliminare chiedeva al Giudice l’autorizzazione a chiamare in causa la Società Cattolica di Assicurazione al fine di essere manlevata o comunque indennizzata nel caso di condanna al risarcimento in favore dell’attrice. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Su autorizzazione del Giudice, si costituiva in giudizio la terza chiamata, Società Cattolica di Assicurazione, la quale chiedeva il respingimento della domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto.

All’udienza del 24/7/2020, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Giudice, su richiesta congiunta delle parti in causa, concedeva i termini di cui all’art. 183 comma VI, c.p.c..

Nella prima memoria, stante la chiamata in giudizio a titolo di manleva della Società Cattolica di Assicurazioni da parte del convenuto, Comune di Porto Azzurro, l’attrice estendeva la domanda nei confronti della terza chiamata nei termini e secondo la puntualizzazione delle conclusioni che qui di seguito si riportano: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea, condannare il Comune di Porto Azzurro, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la Società Cattolica di Assicurazioni-Società Cooperativa, a risarcire all’attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in conseguenza dei fatti descritti in premessa, nella misura che verrà accertata e quantificata nel corso*

del giudizio, anche all'esito della richiedenda CTU medico-legale. Oltre interessi legali dal giorno del dovuto alla domanda ed interessi nella misura moratoria, ai sensi del novellato art. 1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e onorari”.

Depositata le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., il Giudice ammetteva le prove orali e rinviava all'udienza del 15/6/2021, per l'escussione dei testi.

Terminata l'istruttoria il Giudice disponeva, sempre nelle forme della trattazione scritta, udienza di cui all'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a 7 giorni prima dell'udienza (6/4/2022) per il deposito di brevi note conclusionali.

RICOSTRUZIONE DEL FATTO PER COME ERMERSO NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO

All'esito dell'istruttoria espletata nonché delle allegazioni documentali, qui di seguito si riassumono le circostanze di fatto relative ai fatti di causa.

In data 9 luglio 2017, alle ore 12:30 circa, la sig.ra Borghi si trovava in qualità di terza trasportata a bordo del veicolo condotto dal marito Giaconi Vladimiro, il quale, dopo aver percorso via Zambelli, svoltava a destra in via Brignetti, accostava e si fermava, fatti pochi metri sulla destra, in un'area posta in prossimità della siepe adiacente alla carreggiata, per permettere alla moglie di scendere dal veicolo. In riferimento a tale area non vi era alcun segnale di divieto di sosta né di fermata, il sig. Giaconi quando veniva escusso come teste, riferiva di non aver parcheggiato, ma di essersi solo temporaneamente fermato per far scendere la moglie, in un punto dove di regola si trovavano parcheggiati motorini ed auto, pur ritenendo, erroneamente, che la sosta in quel punto fosse vietata. In realtà, il divieto di sosta su quella via era posto dopo quello spazio dove si era temporaneamente fermato il sig. Giaconi.

La sig.ra Borghi, dopo essere scesa dal veicolo, camminava per un tratto lungo la siepe e giunta in prossimità del palo raffigurato nelle foto prodotte dall'attrice e riconosciute dal teste Giaconi, cadeva all'indietro a causa della presenza del tutto imprevedibile di una cunetta per lo scolo delle acque meteoriche che formava un canale in prossimità della base del palo dell'illuminazione, non visibile poiché occultato dalla siepe.

Il pozzetto di via Brignetti, utilizzato per lo scolo di acque piovane, costituiva una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile, anzi sorprendente, perché completamente nascosto dalla siepe e per nulla segnalato.

Al fatto assisteva ovviamente il sig. Giacconi Vladimiro che prestava i primi soccorsi alla moglie, trasportandola presso l'ambulatorio della Misericordia più vicina. La suddetta dinamica veniva dallo stesso confermata in sede di escussione testimoniale.

A seguito della caduta l'attrice subiva gravissime lesioni, certificate nella copiosa documentazione medica prodotta nel giudizio di primo grado.

Né il Comune di Portoferraio né la compagnia assicuratrice convenuta nel giudizio di primo grado hanno dato prova di alcuna circostanza attestante un'eventuale concorso colposo dell'attrice nella provocazione del sinistro da lei subito, nulla è stato né allegato né tantomeno dimostrato, in merito alla presenza di ulteriori o diverse cause di esclusione della responsabilità del Comune, quali il caso fortuito o la forza maggiore, nulla è stato introdotto in giudizio che attestasse il comportamento diligente del Comune, finalizzato ad evitare danni a terzi ed in particolare agli utenti della strada.

Anzi, le convenute si sono limitate ad affermare apoditticamente, ma senza darne alcuna prova, che l'attrice, soggetto anziano e diabetico (?), avrebbe tenuto un comportamento imprudente nello scendere dalla macchina in un'area priva di marciapiede in cui è vietata la sosta e la fermata (circostanza errata) ed in cui è presente il dislivello tra la carreggiata e l'area privata (id est l'insidia). In ossequio alla normativa vigente e conformemente ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, l'attrice ha perfettamente adempiuto al proprio onere probatorio dimostrando di essere caduta a causa dell'insidia rappresentata dalla cosa custodita dal Comune di Portoferraio e di aver subito un conseguente danno fisico, provato dalle refertazioni prodotte, perfettamente compatibili con il trauma conseguente alla caduta per cui è causa. Ha dato altresì prova dell'assenza di segnali di pericolo e di qualunque cautela che il Comune convenuto avrebbe dovuto porre per potersi qualificare diligente.

Anche su tali premesse e per tutte le ragioni che saranno argomentate qui di seguito, non appare affatto condivisibile quanto deciso in primo grado, dal Tribunale di Portoferraio.

La sentenza impugnata merita di essere integralmente riformata, poiché è emersa chiara e lampante la responsabilità del Comune di Porto Azzurro (LI), conseguentemente appare evidente l'obbligo della Società Cattolica di assicurazione-Soc. Cooperativa di risarcire tutti i danni subiti dall'attrice.

In ossequio all'art. 342 c.p.c. il presente appello viene proposto per i motivi di seguito esposti, nei quali saranno specificatamente indicati le parti del provvedimento che si intendono appellare nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della sentenza impugnata con il presente atto.

A) Si impugna specificamente, poiché illogica ed irragionevole, la motivazione della sentenza n. 12/2022 nella quale il Giudice ritiene non provata la responsabilità del Comune sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c. ed a contrario ritiene provata la condotta incauta ed imprudente della danneggiata, sulla base in particolare di tre circostanze travisate, che qui si impugnano specificatamente: a) essere scesa l'attrice dall'auto in uno spazio ristretto; b) essere il pozzetto percepibile ictu oculi e visibile, pertanto non insidia; c) essersi l'auto fermata in una zona in cui vi è divieto di sosta ed anche di fermata.

Il giudice di prime cure richiamando i ben noti orientamenti giurisprudenziale (in particolare cita le sent. della Cass. n. 2477/2018 e n. 3077/20172) rileva che da un punto di vista giuridico è onere dell'attore caduto su un marciapiede o a causa di un dissesto o di una buca, dimostrare che tale anomalia, nel caso concreto, abbia costituito un'insidia; provare l'esistenza del danno subito; provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa; dimostrare che il Comune aveva l'onere di agire per rendere l'insidia innocua agli utenti della strada ed agli avventori, dimostrazioni che nel presente giudizio sono state compiutamente adempiute dall'attrice.

Ancora motiva il Giudice, sottolineando il dovere dei terzi ad un uso corretto e responsabile delle cose in custodia, aggiunge che pur rilevando la sussistenza di una responsabilità della PA verso i terzi per la custodia e manutenzione della strada, tale responsabilità è esclusa qualora si accerti la concreta possibilità dell'utente di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: nel compiere tale valutazione - sottolinea il Giudice - occorre tener presente se il pericolo sia percepibile e possa essere superato con l'adozione delle normali cautele, al fine di verificare se il comportamento del danneggiato vada ad incidere sul dinamismo causale sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.

a) Leggiamo in sentenza: *“Orbene dalle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice è emerso che l'autovettura da cui la stessa è scesa si è accostata proprio a ridosso della siepe, in area peraltro vietata alla sosta di veicoli, costringendo la Borghi a insinuarsi tra la siepe, il palo dell'illuminazione, il palo del cestino porta rifiuti e la vettura ove era trasportata. Nonostante lo stretto spazio a disposizione la Borghi ha comunque deciso di scendere dal mezzo con ciò già di per sé ponendo in essere una condotta incauta, non rispettosa delle norme di comune prudenza che avrebbero suggerito di evitare di **insinuarsi in uno spazio così ristretto.**”*

Il Giudice appare abbia travisato i fatti, poiché i riscontri istruttori indicano ben diversamente, la Borghi è scesa in uno spazio comodo, per nulla ristretto:

1) Le allegazioni dell'atto di citazione riguardano lo stato dei luoghi, le foto mostrano chiaramente il punto in cui l'attrice è caduta, la presenza della siepe, dei pali etc... la

conformazione della strada evidenzia un apprezzabile spazio dove la Borghi è scesa dall'auto sulla quale era trasportata ed ha camminato per un tratto, per poi cadere in prossimità del palo. Nessuna delle foto, tutte scattate dopo il sinistro come testimonia lo stesso Giaconi, mostra il punto esatto in cui la Borghi sia scesa dall'auto (e come avrebbero potuto?) ma è stato indicato con una "X" il punto dove la stessa è caduta e mostrano quello che si trovava sotto la siepe, ossia la cunetta, che ha costituito nel caso di specie l'insidia che ha provocato la caduta dell'attrice.

- 2) Nella sua testimonianza il Giaconi, conducente dell'auto su cui la Borghi era trasportata, riferisce, rispondendo al cap. 2 ossia alla domanda "VC accostava con il veicolo al margine destro della carreggiata in prossimità della siepe e precisamente nello spazio raffigurato dalle foto che le si mostrano (doc. 1) per far scendere sua moglie dall'auto?": *"Si è vero. preciso che dopo aver svoltato a destra mi sono accostato con l'auto verso destra vicino ad una siepe di pitosforo dove ci sono sempre motorini parcheggiati e a volte anche una macchina per far scendere mia moglie dalla macchina che si è incamminata verso le mie spalle in direzione via Zambelli e io guardavo dallo specchietto retrovisore che camminava ad un certo punto l'ho vista cadere sotto la siepe in prossimità di un palo della luce..."*. Ha confermato dunque quanto allegato in fatto dall'attrice in atto di citazione.
- 3) Da cosa deduce il primo Giudice che la Borghi si sarebbe insinuata in uno spazio stretto tale da essere imprudente? La circostanza provata è che l'auto si è accostata verso destra vicino alla siepe, che la Borghi ha aperto lo sportello (cap. 3), è scesa dall'auto ed ha camminato per un tratto prima di cadere nel punto indicato nelle foto prodotte. Lo stesso teste Giaconi in sede di escussione precisa tale circostanza: *"... si è incamminata alla mie spalle in direzione via Zambelli e io la guardavo dallo specchietto retrovisore che camminava ..."*.
- 4) Nessun elemento istruttorio ha indicato che lo spazio fosse *ristretto*, come affermato – in modo errato - dal Giudice di *prime cure*, è certamente emerso anzi che la Borghi sia scesa dall'auto ed abbia camminato per un tratto prima di cadere, *id est*: aveva sicuramente sufficiente distanza dalla siepe per aprire lo sportello di un'auto che ha un ingombro di almeno $\frac{3}{4}$ della sua estensione e scendere; è notorio che sono necessari circa 60/80 cm. Per fare tale operazione agevolmente, quindi certamente la Borghi manteneva tale distanza dalla siepe quando è scesa che certo non può essere considerato uno spazio ristretto, anche perché ha camminato e ad un certo punto è caduta, quindi non è certo scesa a ridosso della siepe. In situazione particolarmente *ristretta* sarebbe caduta nella cunetta non appena scesa dall'auto.

Preme altresì precisare che le controparti, sin dai primi atti di costituzione e risposta abbiano meramente fatto riferimento ad una ipotetica condotta imprudente dell'attrice (nello specifico, per essere scesa in una zona priva di marciapiedi ove è vietata la sosta e la fermata), tuttavia rimasta sfornita di prova e mai hanno fatto menzione del fatto che l'attrice fosse scesa in uno spazio ristretto, circostanza ritenuta, senza alcun indizio o elemento di prova in tal senso, per la prima volta dal Giudice di primo grado.

- b) Erra il Giudice di *prime cure* quando motiva che l'area adibita allo scolo delle acque e il dislivello ove l'attrice ha posato il piede erano **percepibili icto oculi** considerando che il sinistro si è verificato in ora diurna in perfetta visibilità tale da escludere che il pozzetto non potesse essere percepito. Su questo secondo specifico punto si rileva quanto segue:

Dalle foto prodotte e dalla descrizione della dinamica dell'evento fornita dal teste oculare Giaconi Vladimiro è emerso chiaramente che la cunetta per la sua posizione e per la conformazione dei luoghi costituisca una vera e propria insidia, impossibile da percepire da parte dell'utente della strada: la buca oltre ad essere pericolosa perché profonda tanto da contenere il corpo di una persona (come constatato nel caso in specie) è occultata dalla siepe, ragionevolmente è corretto ritenere che non sia certo prevedibile né ipotizzabile immaginare che lì vi sia un tale dislivello. Infatti così è stato per l'attrice, che avvicinandosi a piedi e fermandosi in prossimità del palo di spalle cadeva all'indietro non potendo certo vedere né immaginare che ci fosse la buca profonda, costituita dalla cunetta, né poteva vederla seppur trovandosi in pieno giorno, in quanto nascosta ed insidiosa, oltre che lei era girata dall'altra parte.

E' chiaramente provato nel giudizio di prime cure che nessuna segnalazione, né alcun tipo di protezione era presente o era stata posizionata da parte del Comune, ente gestore della strada e responsabile pertanto per le cose in custodia. È il Comune, e non certo l'attrice, a non aver posto in essere tutte quelle necessarie cautele, idonee ad evitare danni a terzi ed in particolare agli utenti della strada. Basti considerare che tale dislivello è posto in prossimità del palo dove era posto il cestino dei rifiuti, come posizionato dal Comune e raffigurato nelle foto (cfr. doc. 1, all. atto di citazione), circostanza che induce i pedoni ad avvicinarsi a piedi proprio in quel punto, per usufruire del cestino, dunque un'insidia posizionata in un punto frequentato, che esigeva quanto meno congrue segnalazioni di pericolo.

La responsabilità del Comune poteva essere esclusa solo in presenza di cause non conoscibili o eliminabili dallo stesso con immediatezza, ma tale non può essere considerata la fossa di scolo per l'acqua piovana creata in cemento in modo permanente: Cfr per tutte: Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2019, n. 4963 *“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’*

art. 2051 c.c. , opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. riteneva dimostrata la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito, avendo accertato che la macchia d'olio presente sul manto si era appena formata e l'ente custode della strada, non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo).

E' pacifico che il Comune sarebbe stato esente da responsabilità solo se si fosse configurato il caso fortuito, ma ciò non è affatto avvenuto nel caso in specie. Il giudice di primo grado ha ritenuto la totale responsabilità della danneggiata nella provocazione del sinistro, a causa del suo comportamento colposo, senza motivarne l'imprevedibilità dello stesso, oltre che deducendolo da fatti travisati e da fatti non provati. A sostegno di questa circostanza si riporta l'estratto della sentenza della Corte di Cass. Civ. n. 4035/2021, che fa proprio il principio espresso dalla Cass. n. 25837/2017: *"giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...)* La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: **ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la**

natura colposa della condotta della vittima"; nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano."

Giova ribadire, come nel caso in specie non si comprenda fino in fondo, quale sia stato il comportamento negligente adottato dall'attrice e quali siano state le regole cautelari da lei violate.

c) Erra inoltre il Giudice quando rileva che il marciapiedi su cui camminava l'attrice era inerte e privo di pericolosità sottolineando che il Giaconi abbia scelto di parcheggiare in quella zona in cui il parcheggio è vietato: non si comprende perché il Giudice parli di marciapiede quando nel tratto di strada non vi è alcun marciapiede, denotando un evidente travisamento dei fatti oltre che della dinamica e delle circostanze emerse, come sopra sottolineato.

In particolare è evidentemente travisata ed errata la circostanza che in quel tratto di strada la sosta (come evidenziato dal Giudice a pag. 6) e il parcheggio (come evidenziato dal Giudice a pag 7) siano vietati: come si evince dalle foto allegate (cfr. doc. 1, all. atto di citazione), in quel punto non vi è alcun divieto di sosta, tantomeno di fermata, l'unico cartello di divieto di sosta è posto più avanti, in un tratto di strada seguente al punto in cui si è fermato il Giaconi e precisamente all'altezza dell'altro palo posto all'altezza dell'immobile condominiale, come raffigurato nella foto 1 del doc. 1 allegato alla citazione.

Nelle foto si vede chiaramente che di fronte alla siepe vi è un motorino posteggiato ed il Giaconi ha riferito che a volte vi sono parcheggiate anche delle auto.

E' solo il Giaconi che riferisce rispondendo al capp. - 2-3 ".... *so che non si può parcheggiare in quel posto ma era la prima volta che mi fermavo ma solo per far scendere mia moglie.*"

E' evidente che il Giaconi non avesse alcuna intenzione di posteggiare l'auto, ritenendo che la sosta fosse vietata per quanto a sua conoscenza, ma si fosse solo fermato per consentire alla moglie di scendere: manovra assolutamente legittima e consentita nel punto indicato.

E' notorio come la sosta e la fermata siano concetti ontologicamente ben distinti e distintamente disciplinati dal codice della strada: per **sosta** si intende, secondo il [codice della strada vigente](#), la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di

allontanamento dal veicolo da parte del conducente. La sosta si differenzia dalla fermata perché in quest'ultimo caso il conducente deve essere sempre pronto a riprendere la marcia e comunque l'operazione dev'essere di breve durata.

Anzi la fermata è sovente finalizzata a far scendere o salire un passeggero dall'auto durante il tragitto. Si tratta, insomma, di una temporanea sospensione della marcia, necessaria a compiere azioni di breve durata.

Durante la fermata, l'automobilista dovrà essere sempre presente e pronto a riprendere la marcia, mentre in nessun caso la fermata dovrà provocare intralcio alla circolazione.

La fermata può essere effettuata anche dove vi sia divieto di sosta, in quanto si tratta, per l'appunto, di una condizione temporanea: nessuna violazione pertanto è stata posta in essere dal Giaconi né tanto meno dall'attrice tale da escludere la responsabilità del Comune per il sinistro accorso, ancor più nel caso in specie, dove non vi era alcun divieto di sosta.

Il fatto che il Giaconi pensasse erroneamente che il divieto di sosta invece vi fosse, non bastava certo a renderlo esistente.

B) Si impugna specificatamente la sentenza perché la motivazione, oltre che non condivisibile per le ragioni anzidette, non riconosce le responsabilità omissive dell'Ente Comunale, custode di quel tratto di strada, per non aver rimosso l'insidia o quanto meno per non averla in alcun modo segnalata.

L'istruttoria ha inequivocabilmente dimostrato che l'area in questione, di cui la proprietà è rimasta incerta, venisse utilizzata "da molto tempo" come zona soggetta al pubblico transito, come dichiarato dall'amministrazione del Comune di Porto Azzurro con la comunicazione del 22/2/2018 dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Tutela del Territorio (fr. doc. 11, atto di citazione), circostanza mai contestata e dunque pacifica in questo giudizio.

Pertanto è pacifico che il Comune di Porto Azzurro, qualificando e consentendo l'uso pubblico di tale area, sia da qualificarsi custode della stessa e sia divenuto titolare dell'obbligo di adottare tutte le necessarie cautele volte ad escludere le situazioni di pericolo per gli utenti e questo a prescindere dalla titolarità formale del terreno.

Controparte non ha provato la titolarità della strada, cosa che avrebbe potuto agevolmente fare producendo un certificato di proprietà rilasciato dalla Conservatoria Immobiliare, non certo tramite la richiesta di CTU come ha tentato di fare. Probabilmente sul terreno in oggetto permane uno stato di incertezza riguardo l'effettiva proprietà dello stesso, tuttavia la circostanza che sia di uso pubblico

rende perfino custode il Comune, che in virtù di tale funzione risponde dei danni provocati dalla cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Sul punto vi è ulteriore chiara e recente giurisprudenza, che si attaglia perfettamente al caso in specie, ad oggi mai smentita, che riconosce l'obbligo risarcitorio dell'Ente Comunale certamente quando il bene lo detenga in custodia, ma anche quando sia soltanto fruito dal pubblico, si riporta per tutte la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 6141/2018: *“l'amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: a tale obbligo l'ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest'ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza. Infatti il Comune, il quale consenta alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito di un'area di proprietà privata, si assume l'obbligo di accertare che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza che costituisce un obbligo primario della PA, per un principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area medesima.”*

Appare dunque correttamente individuata la legittimazione passiva del Comune di Porto Azzurro il quale avendo concesso l'utilizzo pubblico della strada de quo avrebbe dovuto vigilare sulla corretta manutenzione ovvero sulla segnalazione di eventuali pericoli per gli utenti ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c..

La responsabilità ex art. 2051 c.c. prevede com'è noto una presunzione di responsabilità in capo al custode che gli impone di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, e questo sia in ragione degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, per i quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire che si producano dai danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova. **Nel caso in specie è stato escluso il caso fortuito, neppure allegato da controparte, ancor prima che non provato.** Si riporta a tal fine un estratto dal testo integrale della sentenza della Corte di Cass. civ., sez. VI, n. 19610/2021: *“Nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'art. 2051 c.c., prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'inversione dell'onere della prova, il custode potendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito (v., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096; Cass., 12/5/2020, n. 8811; Cass., 5/5/2020, n. 8466. V. altresì Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877; Cass., 29/5/2015, n. 11159), dimostrando che il danno*

si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (v. Cass., 10/6/2020, n. 11096; Cass., 12/5/2020, n. 8811; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 20/2/2009, n. 4234; Cass., 11/3/2006, n. 5445). Deve pertanto provare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del *neminem laedere*. Ai fini della prova liberatoria per sottrarsi alla propria responsabilità ex art. 2051 c.c., è d'altro canto necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima (v., con riferimento alle strade, già Cass., 20/2/2006, n. 3651), solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 10/6/2020, n. 11096; Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651). La suindicata inversione dell'onere probatorio indubbiamente incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897, nonché, da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096).”.

Come si evince dalle foto allegate (doc. 1), oltre alla cartellonistica stradale (divieto di accesso), vi era perfino un cestino dei rifiuti (con tanto di contrassegno del comune), dunque un servizio che induceva il passante ad avvicinarsi nell'area, ma nessuna segnalazione o protezione era stata posizionata per segnalare la presenza dell'insidia.

Eppure l'insidia si doveva e poteva agevolmente rimuovere, è notorio che sulle fosse per le acque meteoriche venga apposta una grata di ferro che ne chiuda il vuoto. Tuttavia, anche a non voler rimuovere l'insidia la stessa andava comunque adeguatamente segnalata.

A sostegno delle suddette ragioni, si riporta un altro tratto della recente sentenza della Corte di Cass. civ., sez. VI, n. 19610/2021: “La circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada comunque non esime la P.A. dal valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l'incolumità degli utenti. La condotta rimane infatti connotata come colposa non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica) ma anche in caso di violazione delle regole generali

*di prudenza e di perizia (colpa generica: cfr., relativamente all'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, Cass., 5/5/2017, n. 10916, ove, in relazione a sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal D.M. n. LL.PP. n. 223 del 1992; Cass., 29/9/2017, n. 22801. Cfr. altresì, con riferimento al cedimento del parapetto fiancheggiante la strada, Cass., 15/10/2019, n. 25925. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). In altri termini, il custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde non solo (come dalla corte di merito invero erroneamente affermato nell'impugnata sentenza: v. infra) a titolo di colpa specifica per violazione di norme speciali (v. Cass., 5/5/2017, n. 10916; Cass., 20/2/2006, n. 3651) ma anche a titolo di colpa generica per difetto della diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., (cfr. Cass., 15/10/2019, n. 25925; Cass., 29/9/2017, n. 22801. Cfr. altresì, con riferimento a differente fattispecie, Cass., 23/1/2014, n. 1355, ove si pone ulteriormente in rilievo come la "colpa della P.A. rimane d'altro canto... integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo... costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.... cui la P.A. è d'altro canto tenuta già in base all'obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di solidarietà sociale - che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale - in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonchè volto alla salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi", sicchè "in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato").".*

Il Giudice di primo grado ha ritenuto non vi sia alcuna responsabilità del Comune convenuto nella provocazione dell'evento, tuttavia non ha mai offerto alcun motivo idoneo a negare le lineari plausibili ragioni espresse nella domanda attorea, fondando al contrario la propria decisione su circostanze mai emerse nel corso del giudizio.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ART. 283 C.P.C.

L'appellante chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze Voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i seguenti gravi e fondati motivi.

Sul Fumus boni iuris

Anche solo ad una delibazione sommaria del presente appello e degli atti del giudizio di primo grado appare sin troppo evidente che la Corte adita non potrà che ritenere assai probabile la fondatezza dell'appello.

L'attrice, nel giudizio di primo grado, ha dato piena prova della fondatezza del suo diritto risarcitorio, nello specifico: di essere caduta a causa dell'insidia rappresentata dalla cosa custodita dal Comune di Portoferraio; di aver subito un conseguente danno fisico, provato dalle refertazioni mediche (cfr. docc. dal 2 all'8, all. atto di citazione), causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa; di aver provato l'assenza di segnali di pericolo in prossimità della buca (cfr. doc. 1, all. atto di citazione) e di qualunque cautela che il Comune convenuto avrebbe dovuto porre per potersi qualificare diligente.

Dunque, per tutti i motivi meglio espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, appaiono fondate le ragioni e le pretese dell'odierno appellante nonché altamente probabile la riforma della sentenza oggi impugnata.

Sul Periculum in mora

Tutto quanto sopra premesso in ordine all'esistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, deve rilevarsi sussistente anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*: dall'esecuzione della sentenza, infatti, deriverebbe un pregiudizio per l'appellante molto più grave di quello che gli appellati potrebbero risentire dal ritardo dell'esecuzione.

Nel caso in specie, gli appellati, Ente pubblico e Compagnia assicuratrice, sono entrambi soggetti dotati di ingenti risorse economiche, tali per cui il loro patrimonio non verrebbe minimamente pregiudicato dalla mancata riscossione della somma di € 4.000,00 circa.

Al contrario, l'esborso di tale somma, seppur non eccessiva, creerebbe non poche difficoltà economiche all'appallante, riconducibili alla gestione del vivere quotidiano (bollette, spese, casa).

Tutto ciò premesso,

CITA

- Il **Comune di Porto Azzurro** (P.I. 00425620499), in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Porto Azzurro, 57036 (LI), via Banchina IV Novembre n. 19, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. Annalisa Tori del foro di Livorno, con studio sito in Portoferraio (LI), via Dietro La Pieve n. 3 ed all'indirizzo di p.e.c.: annalisatori@pec.ordineavvocatilivorno.it

- La **Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa**, in persona del procuratore Amadigi Walter, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'avv. Marco Talini, con studio in Livorno, Scali M. D'Azeglio n. 20 ed all'indirizzo p.e.c.: marco.talini@cnfpec.it

A comparire dinanzi alla Corte d'Appello Civile di Firenze, alla pubblica udienza del **26 settembre 2022**, Sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge entro venti giorni prima di detta udienza o di quella diversa che venga fissata *ex art.* 168 bis c.p.c. e con avvertimento che, in mancanza, incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c. per ivi sentir accogliere, in riforma della sentenza impugnata, le seguenti:

CONCLUSIONI:

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento delle ragioni espresse dagli appellanti, riformare integralmente la sentenza di primo grado oggi impugnata, conseguentemente condannare il Comune di Porto Azzurro, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società Cattolica di Assicurazioni-Società cooperativa, a risarcire all'attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella seguente misura accertata sulla base delle documentazioni mediche in atti ben rappresentate nella CTP della dott.ssa Benedetta Guidi e nello specifico:

A titolo di Invalidità Temporanea,

- *ITA 40 gg 100% € 4.000,00;*
- *ITP 30 gg 50% € 1.500,00;*
- *ITP 30 gg 25% € 750,00;*

A titolo di danno biologico intermittente, si chiede la somma di € 20.000,00 o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dal Giudice sulla base della Sua valutazione equitativa, posto che l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, estensore delle note Tabelle

milanesi per le lesioni macropermanenti, determina quale criterio quello di suddividere la somma risultante dal grado di invalidità permanente (nel caso di specie 17%) per gli anni di aspettativa media di vita (In Italia, ad oggi, 84,4 anni- secondo gli studi più accreditati), moltiplicati poi per gli anni effettivamente vissuti dal giorno dell'evento sino alla morte (nel caso in specie 3 anni, 1 mese e giorni 28).

Oltre al Danno morale secondo la valutazione equitativa del giudice.

Oltre al rimborso delle spese per consulenza tecnica di parte della dr.ssa Benedetta Guidi di € 500,00 oltre IVA (cfr. progetto di notula allegato al verbale d'udienza del 25/11/2021).

Dunque, un totale complessivo di € 30.860,00, oltre al danno morale oltre al rimborso spese o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.

In subordine, nel caso il Giudice non ritenga di agire in qualità di Peritus Peritorum, si ribadisce la richiesta di nomina di CTU medico legale al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice sulla base della documentazione medica in atti.

Il tutto con interessi legali dal giorno del dovuto alla domanda ed interessi nella misura moratoria, ai sensi del novellato art. 1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio.

Si chiede preliminarmente che sia disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado, qui impugnata, per tutti i motivi suesposti.

Si dichiara a fini fiscali e ai sensi dell'art. 14, comma 2, DPR n. 115/2002 che il valore della presente causa è compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, pertanto verrà corrisposto il contributo unificato di € 777,00.

Pisa, 23/5/2022

Avv. Serena Caputo

Si producono:

- 1) Copia della sentenza appellata.
- 2) Fascicolo di parte di primo grado.